

LINEE OPERATIVE SU QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA DELLE PROVINCE

1. Premessa

Il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ha introdotto il nuovo "codice dei contratti pubblici" che è entrato in vigore il 1° aprile 2023, secondo le indicazioni contenute nel PNRR per le quali la semplificazione della disciplina degli appalti e delle concessioni è una riforma abilitante per l'efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio del Paese.

Si trattava di superare la complessità e la difficoltà di attuazione del decreto legislativo 50/2016, recependo le direttive 23, 24 e 25 del 2014 della UE, attraverso una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riducesse al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea, anche sulla base di una comparazione con la normativa adottata in altri Stati membri.

Il nuovo codice raggiunge quest'obiettivo complessivo poiché contiene una disciplina completa della materia di rango primario che si presenta come auto applicativa.

Insieme al decreto legislativo, infatti, sono stati anche approvati gli allegati che danno attuazione alle disposizioni del codice e che potranno essere modificati attraverso interventi successivi di norme secondarie secondo le procedure di delegificazioni individuate.

All'inizio del codice sono collocati i principi del risultato e della fiducia, che valorizzano la discrezionalità e la responsabilità delle pubbliche amministrazioni nella gestione degli appalti. Gli ulteriori principi, insieme ai primi due, orientano chiaramente tutta la materia dei contratti pubblici (accesso al mercato, buona fede, solidarietà e sussidiarietà, auto organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi nazionali).

L'UPI, sulla base di queste considerazioni, conferma l'apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio di Stato nella scrittura del nuovo codice.

Le disposizioni del nuovo codice acquistano efficacia a partire dal prossimo 1° luglio 2023, anche se per alcune parti sono previsti termini di efficacia ulteriori¹.

Occorre comunque tener presente che misure di semplificazione della disciplina in materia di appalti erano state introdotte per gli appalti del PNRR con i decreti-legge 77/2021 e 13/2023, le cui disposizioni continuano ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2026 alle opere del PNRR, del PNC, a quelle cofinanziate dai fondi strutturali della UE, nonché alle infrastrutture di supporto (anche se non finanziate con dette risorse) e alle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, inclusi quelli dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

-

¹ Cfr. il documento allegato sul regime transitorio.

2. La sfida dell'attuazione della riforma e dell'applicazione della nuova disciplina

La complessità delle modifiche introdotte nella materia dei contratti pubblici impone un grosso sforzo di adeguamento alle pubbliche amministrazioni e agli operatori economici.

L'UPI ha pertanto sottolineato la necessità di accompagnare questa riforma abilitante con investimenti che consentano:

- il reclutamento di personale specializzato;
- la formazione del personale delle stazioni appaltanti;
- la digitalizzazione completa e la trasparenza delle procedure.

Nell'ambito del processo di revisione dei progetti del PNRR che il Governo sta operando è pertanto auspicabile che si individuino le risorse necessarie per l'attuazione di questa riforma strategica e per il rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con particolare attenzione alle Province.

L'UPI ritiene essenziale che ci sia un accompagnamento coerente per l'applicazione della nuova disciplina dei contratti pubblici la costituzione di un punto di riferimento unitario che sia in grado di dare le risposte rapide alle richieste urgenti di interpretazione delle norme del nuovo codice.

Occorre pertanto dare urente attuazione all'articolo 221, comma 3, che prevede uno Sportello unico di supporto tecnico istituito dalla Cabina di regia, con funzioni di Help Desk e di monitoraggio sull'attuazione del nuovo codice, in collaborazione con il MIT e con l'ANAC. Questa nuova struttura di supporto dovrà rappresentare una sede unitaria, a cui partecipano tutti i soggetti del sistema, per supportare le istituzioni della Repubblica nell'applicazione e attuazione delle disposizioni del nuovo Codice, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi interpretativi.

3. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Gli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 50/2016 avevano rinviato il raggiungimento dell'obiettivo dell'aggregazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti a DPCM che non sono stati mai approvati, per cui l'obiettivo della qualificazione e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti non è stato conseguito.

La legge delega 78/2022, pertanto, tra i principi e i criteri direttivi ha previsto il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti "al fine di conseguire la loro riduzione numerica, l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche."

Per superare difficoltà della normativa vigente, la Cabina di regia sui contratti pubblici istituita presso la Presidenza del Consiglio ha avviato un processo di qualificazione delle stazioni appaltanti

e delle centrali di committenza basato sull'emanazione di linee guida ANAC che sono state in gran parte recepite nel nuovo codice, a cui hanno attivamente partecipato le stazioni uniche appaltanti delle Province.

Sulla base di un'indagine effettuata dall'UPI nelle 76 province delle regioni a statuto ordinario, all'inizio del 2023, sono state istituite 61 stazioni uniche appaltanti provinciali che sono convenzionate con oltre 2000 Comuni del loro territorio.

Dal 2017 in poi c'è stato un progressivo aumento delle SUA istituite a livello provinciale, dei Comuni convenzionati e degli importi di gara gestiti.

Le 61 stazioni uniche appaltanti delle Province istituite:

nel 2017 avevano 1.397 enti convenzionati:

nel 2022 hanno 2.073 enti convenzionati.

I numeri delle gare gestite dalle stazioni uniche appaltanti provinciali:

nel 2017 hanno gestito 2.022 procedure di gara;

> nel 2022 hanno gestito 2.830 procedure di gara.

Il valore delle gare gestite dalle stazioni uniche appaltanti provinciali:

nel 2017 importi per 1.136 milioni di euro;

> nel 2022 importi per 2.382 milioni di euro di euro.

Lo schema di codice elaborato dal Consiglio di Stato teneva conto di queste tendenze e, infatti, aveva previsto la qualificazione con riserva delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane per favorire la riorganizzazione della gestione degli appalti in questa dimensione territoriale.

Il decreto legislativo 36/2023 definitivo ha previsto che le stazioni appaltanti non qualificate possano gestire direttamente contratti con soglie alte e ampliato la previsione dei soggetti qualificati con riserva.

• L'articolo 62, comma 1, prevede che "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori."

• In sede di prima applicazione, sono iscritte con riserva all'elenco ANAC, fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti delle Unioni di comuni, delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e delle Regioni, che ne facciano domanda.

Gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo, per raggiungere gli obiettivi della legge delega, prevedono un processo di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza che saranno inserite nell'elenco istituito e gestito dall'ANAC, attraverso una verifica delle domande delle amministrazioni interessate e il monitoraggio dei dati presenti nella banca dati ANAC.

Tutte le stazioni esistenti potranno comunque fare domanda di qualificazione ed essere sottoposte alla verifica dei requisiti a partire già dal 1° giugno 2023, sulla base delle indicazioni dell'ANAC con comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 ad oggetto "Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti", secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 13.

Le scadenze previste nel sistema di qualificazione sono le seguenti:

- Dal 1° giugno 2023: Presentazione domande (anche per i soggetti qualificati con riserva) con decorrenza 1° luglio 2023 per la decorrenza degli effetti dell'iscrizione;
- 1° gennaio 2024: Presentazione domande delle stazioni appaltanti qualificate con riserva per iscrizione a regime nell'elenco ANAC;
- 30 giugno 2024: Iscrizione a regime dei soggetti qualificati con riserva nell'elenco ANAC;
- 31 dicembre 2024: Avvio qualificazione anche per l'esecuzione.

Nell'allegato II.4 sono definiti gli ambiti per i quali le stazioni appaltanti possono qualificarsi, le fasce di importo degli affidamenti per cui si sarà qualificati, nonché i requisiti necessari e premianti, fermo restando che la qualificazione può essere acquisita per contratti di lavori, oppure di servizi e forniture, o per entrambi i settori.

4. Le stazioni appaltanti qualificate

In base all'art 62, comma 5, le stazioni appaltanti qualificate potranno:

- a) effettuare gare in funzione dei livelli di qualificazione posseduti;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria a favore delle stazioni appaltanti non qualificate;
- d) procedere mediante appalto congiunto;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento;
- g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate.

Inoltre, ai sensi dell'art 62, comma 9, "le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata."

Le convenzioni possono essere stipulate, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, in caso di enti locali e, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, in ipotesi di accordi con altre amministrazioni.

L'art. 62, al comma 9 del d.lgs. 36/2023 prevede infatti che "Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza."

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti o la delega di funzioni a favore della Provincia che opera quindi in nome e per conto degli enti deleganti (art. 30 comma 4 del TUEL).

5. Le centrali di committenza qualificate

In base all'art. 63, comma 5 del d.lgs. 36/2023, "La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera."

"6) Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificate almeno nella seconda fascia. Esse programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione."

La qualificazione delle centrali di committenza, nonostante la tripartizione del comma 5, riguarda insieme l'ambito unitario della progettazione (a) e dell'affidamento (b) di lavori, servizi e forniture, e quello dell'esecuzione (c). La qualificazione può essere conseguita come segue:

- progettazione e affidamento per lavori, servizi e forniture
- progettazione e affidamento per lavori
- progettazione e affidamento per servizi e forniture
- esecuzione per lavori, servizi e forniture
- esecuzione per lavori

esecuzione per servizi e forniture.

Inoltre, le centrali di committenza in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti (art. 63 comma 7):

- a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; (es: SDAPA e MEPA)
- e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera q).

In altri termini, nelle prime 3 ipotesi le centrali di committenza potranno effettuare acquisti aggregati svolgendo procedure *in nome e per conto* di stazioni appaltanti qualificate e non; oppure agire solo *per conto* aggiudicando appalti specifici per altre stazioni appaltanti qualificate e non.

Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello intermedio (L2 per i lavori e SF2 per servizi e forniture).

Le centrali di committenza per essere qualificate devono essere in possesso dei medesimi requisiti delle stazioni appaltanti, salva la riduzione del 20 per cento dei relativi punteggi.

6. Le Stazioni appaltanti non qualificate

Per poter comprendere appieno gli ambiti di operatività della disciplina, occorre soffermarsi sulle competenze delle stazioni appaltanti prive di qualificazione.

L'art. 62, comma 1, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo l'obbligo di far uso di strumenti di acquisto previsti dalle disposizioni in materia di contenimento della spesa, potranno procedere direttamente e autonomamente:

- all'acquisto di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, pari a 140.000 euro secondo l'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- all'affidamento di lavori, di qualsiasi tipologia, d'importo pari o inferiore a 500.000 euro;
- infine, potranno effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, ordini di qualsiasi valore per i quali non è richiesta alcuna qualificazione (art. 1, c. 2, Allegato II.4).

Il comma 6 (lett. c) dell'art. 6, oltre a quanto disposto dal comma 1, sancisce che le stazioni appaltanti non qualificate, "utilizzando autonomamente gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate":

- possano procedere ad affidamenti per servizi e forniture di importo fino a soglia UE (per gli enti locali 215.000 o 750.000 euro);
- possano procedere ad affidamenti di lavori, ma di sola manutenzione ordinaria, di valore fino al milione di euro.

L'operatività senza qualificazione si sostanzia nelle seguenti possibilità:

- a) procedono all'acquisto di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- b) ricorrono, per le "attività di committenza ausiliaria", che consistono in prestazioni di supporto alle attività di committenza (art. 3 lett. z) dell'Allegato I.1), a centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate;
- c) come già precisato, procedono ad affidamenti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia UE, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore al milione di euro, utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- d) effettuano ordini attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con una preferenza per il "territorio regionale di riferimento"; la stazione appaltante può derogare, previa motivazione, al limite territoriale:
 - se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno;
 - oppure, per ragioni di convenienza economica;
- e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione e quelli affidati ai sensi delle precedenti lett. b) e c);
- f) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

7. Regime transitorio per l'esecuzione

E' previsto un regime transitorio per l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024.

Per le stazioni appaltanti qualificate:

- L'All II.4 art. 8 prevede che "1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione

rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica."

Per le stazioni appaltanti NON qualificate:

L'All II.4 art. 8 prevede che "1. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP."

8. Indicazioni operative per le Province

Le Province, in base alle previsioni del nuovo codice, dal 1° luglio 2023 devono presentare una domanda all'ANAC per l'iscrizione con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Nella domanda, le Province si potranno qualificare come:

- a) stazioni appaltanti per la gestione degli appalti di loro competenza;
- b) stazioni uniche appaltanti che gestiscono attività di committenza ausiliaria per conto di altri enti, ed in particolare per i Comuni che ne facciano richiesta, previa stipula di una convenzione;
- c) centrali di committenza che gestiscono in modo aggregato e centralizzato gli acquisti di forniture e servizi per altri enti.

Tra il 1° giugno 2023 e il 30 giugno 2024, l'ANAC verificherà le domande di iscrizione e inserirà nell'elenco le stazioni appaltanti e, in un'apposita sezione, le centrali di committenza qualificate. Nel periodo di qualificazione con riserva le Province potranno svolgere le funzioni di stazioni appaltanti e centrali di committenza con i livelli di qualificazione più elevati, senza limiti di importo, sia per i lavori che per gli appalti di servizi e forniture².

L'art. 3 dell'Allegato II.4 stabilisce tre livelli di qualificazione per poter appaltare lavori e opere di importo, a base di gara, pari o superiore ai 500.000 euro:

- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- qualificazione di secondo livello (L2) per valori sino a soglia UE di 5.382.000 euro;
- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

Anche per acquistare servizi e forniture di valore pari o superiore a 140.000 euro, limite fissato per gli affidamenti diretti (art. 50 del d.lgs. 36/2023), sono previsti tre livelli di qualificazione:

- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;

² Cfr. il Comunicato e le FAQ ANAC del 17 maggio 2023: https://www.anticorruzione.it/-/comunicato-del-presidente-del-17-maggio-2023

- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo (art. 5, Allegato II.4).

In vista della qualificazione a regime le Province devono effettuare un'analisi e, se necessario, una revisione delle proprie strutture organizzative, rispetto ai requisiti necessari richiesti:

- a) l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33 ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n 179);
- b) la presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- c) la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Allo stesso tempo, le Province dovranno tener conto che il sistema di qualificazione prevede i seguenti punteggi, sulla base delle formule, dei pesi e delle variabili riportate nel modello e nel simulatore³ predisposti da ANAC:

- Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali: max 20 punti;
- Sistema di formazione e aggiornamento del personale: max 20 punti;
- Numero di gare di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022: max 40 punti;
- Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC e Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229: max 10 punti;
- Utilizzo di piattaforme telematiche: max 10 punti.

Per vincere la sfida della qualificazione e rispondere ai bisogni degli enti non qualificati, le Province (che non abbiano già fatto questa scelta) dovranno prevedere l'assunzione di figure specializzate che possano rafforzare le strutture delle stazioni appaltanti nei piani dei fabbisogni per il reclutamento del personale.

Le Province prive di piattaforme digitali per la gestione degli appalti dovranno dotarsi di piattaforme adeguate, anche tenendo conto di quelle messe a disposizione da CONSIP e dal MEF.

L'Unione delle Province d'Italia, nel Progetto province&comuni ha già avviato una diffusa attività di formazione per il personale delle Province che opera ne settore dei contratti pubblici ed ha previsto, nei prossimi due mesi, corsi mirati specificamente all'approfondimento e all'aggiornamento sulle disposizioni del nuovo codice.

³ Il simulatore ANAC disponibile non è stato ancora adeguato, oltre che alla nuova soglia di € 500.000, ai requisiti delle centrali di committenza. Pertanto, occorre utilizzarlo con una certa approssimazione, riducendo i punti del 20% e aggiungendo 18 punti per il numero di stazioni appaltanti convenzionate.

9. I prossimi passi

Il sistema, nella configurazione del nuovo codice dei contratti pubblici, appare flessibile e in grado di consentire a tutte le Province di qualificarsi, inizialmente sulla base delle proprie capacità e, in prospettiva, per far sì che **tutte** svolgano il ruolo che compete come ente di governo di livello intermedio nonché di impulso dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni.

Ogni Provincia dovrà, quindi, partire da un percorso di *self assessment* per verificare lo stato dell'arte in materia e poi procedere su diversi fronti:

- aggiornare gli organigrammi, qualora non sia presente una struttura organizzativa stabile (SOS) dedicata e verificare eventuali necessità/possibilità di rafforzamento con figure specializzate;
- presentare sin dal 1° giugno 2023 la domanda di iscrizione, tramite apposita sezione AUSA,
 negli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate e trasmettere i dati richiesti dall'ANAC;
- avviare la predisposizione del documento di pianificazione e programmazione della centrale di committenza provinciale, sulla base di analisi dei fabbisogni, per il raccordo delle programmazioni degli enti aderenti (lavori, servizi e forniture). Si precisa che tale documento, allo stato della normazione, ha forma libera;
- predisporre gli schemi di convenzione e/o accordo aggiornati sulla base del nuovo codice dei contratti pubblici, prevedendo – in base alle forme prescelte – la possibilità di effettuare acquisti aggregati e appalti congiunti e/o di svolgere attività di committenza ausiliaria nonché la disponibilità ad accogliere richieste di procedure di gara residuali a domanda;
- predisporre accordi per eventuali distacchi di personale da parte degli enti deleganti;
- predisporre il piano di formazione annuale del personale delle centrali di committenza;
- dotarsi di una piattaforma informatica, oltre che per la raccolta dei fabbisogni e per l'interlocuzione con gli enti aderenti, per il controllo automatizzato delle convenzioni stipulate in forma di acquisti aggregati;
- in caso di qualificazione per i lavori, predisporre il capitolato BIM da condividere con gli enti aderenti - e linee guida per i disciplinari BIM, dotarsi di un BIM manager oltre che di un AcDat manager (ambiente di condivisione dati), in quanto l'obbligo di progettazione BIM, già previsto sopra soglia comunitaria, sarà vigente per i lavori oltre il milione dal 1° gennaio 2025;
- dal 1° gennaio 2024 presentare nuova domanda di iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate e trasmettere i dati richiesti dall'ANAC.

L'UPI costituirà una struttura di supporto alle Province per accompagnarle nel processo di qualificazione richiesto dal nuovo codice dei contratti pubblici, con l'obbiettivo di costituire una rete efficiente di stazioni appaltanti e centrali di committenza provinciali che operino al servizio dei territori e di tutto il Paese.

ALLEGATO

REGIME TRANSITORIO NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Il nuovo codice dei contratti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12/L il 31 marzo 2023 entrato in vigore, con i relativi allegati, <u>il 1°aprile 2023</u> mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia <u>il 1° luglio</u> 2023.

Di fatto, quindi, il codice entra in vigore il 1° luglio 2023.

Si è comunque di fronte ad un complesso e articolato "regime transitorio" su cui, in via interpretativa, ad oggi, sono state fornite le seguenti letture che si ritiene doveroso riportare per opportuna conoscenza.

Dal 1° Aprile 2023

Le uniche norme che si applicano a far data dal 1° aprile 2023 sono quelle relative:

- ➢ al COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: l'art. 224, comma 1, del nuovo Codice prevede infatti che "Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice".
- > art. 38, comma 11 Per effetto di quanto previsto dal successivo comma 12, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice per i quali non sia ancora intervenuta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Dal 1° Luglio 2023 – regime transitorio procedimenti in corso

L'art. 226, comma 1 del nuovo Codice stabilisce che il vigente D.Lgs. n. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023. Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai "procedimenti in corso", con ciò intendendosi:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima del 1° luglio 2023;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, e anche per l'esecuzione del relativo contratto affidato, troverà applicazione, quindi, il Dlgs. n. 50/2016 fino al collaudo o verifica di conformità.

Si chiede, pertanto, ove Codesto ente intenda svolgere la gara con le regole del Dlgs. n. 50/2016 di trasmettere alla scrivente S.U.A. gli atti entro e non oltre il prossimo 15 giugno, termine perentorio, entro il quale questa Stazione è in grado di farsi carico della pubblicazione prima del 1° luglio 2023.

<u>Dal 1° Luglio 2023 – al 31 Dicembre 2023</u>

Alcune norme del vecchio Codice (articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6) continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella GURI e troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto MIMS 2 dicembre 2016 sulla pubblicazione (anche sui quotidiani...) dei bandi e degli avvisi;

Sempre fino al 31 dicembre 2023 continuano inoltre le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIMS.

Dal 1° Gennaio 2024

Per talune disposizioni la efficacia è posticipata al 1° gennaio 2024: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (esclusi gli strumenti di acquisto aggregati già operativi come sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici), trasparenza, norme accesso agli atti, verifica del possesso dei requisiti e altre disposizioni che si ricollegano all'operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 225 del nuovo Codice).

Dunque un'applicazione del nuovo Codice a tre fasi:

- dal 1° aprile al 30 giugno 2023 - applicazione transitoria del vecchio Codice;

- <u>dal 30 giugno al 31 dicembre 2023</u> applicazione di buona parte del nuovo Codice, salve le norme su digitalizzazione/trasparenza/accesso, ecc. e applicazione in via ancora transitoria di alcune norme del Dlgs. n. 50/2016;
- dal 1° gennaio 2024 applicazione integrale del nuovo Codice.

N.B. OPERE PNRR, PNC, COFINANZIATE DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UE NONCHÉ INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO (ANCHE SE NON FINANZIATE CON DETTE RISORSE) DOPO IL 1° LUGLIO 2023 E FINO AL 31 DICEMBRE 2026

Per gli appalti PNRR-PNC è prevista l'applicazione del "regime speciale" di cui al DL 77/2021 e DL 13/2023. L'art. 225, comma 8, prevede infatti: "In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018".